Direzione P. T.
— VICENZA —
Rep. N. 1604

L'anno millenovecentonovantuno il giorno diciotto del mese di giugno in Vicenza, tra l'Azienda Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni - Direzione Provinciale di Vicenza, cod. fisc. 80002430249, rappresentata dall'Economo Prov.le sig. Camillo NERESINI n. a Montecchio Maggiore il 31.7.1933 ed il Comune di FARA VICENTINO cod. fisc. 00452380249 rappresentato dal Sindaco sig. BARAUSSE Onelio n. a Fara Vic.no il 1.8.1942

SI E' CONVENUTO E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Il Sig. Barausse Onelio nella sua qualità di Sindaco del Comune di Fara Vicentino ed in esecuzione della Deliberazione Consiliare n. 20 del 26.3.1991 vistata dall'Organo di controllo della Regione Veneta di Vicenza il 8.4.91 con nr. 5600, divenuta esecutiva a termini di legge, cede in fitto all'Amministrazione P.T. per adibirli ad uso dell'Ufficio Postale di **FARA VICENTINO** i locali di proprietà comunale siti in Fara Vicentino P.zza Arnaldi, 20 , qui di seguito descritti: vani 4 e servizi.

ART. 2 - La locazione avrà la durata di anni 6 e precisamente dal 1.7.91 al 30.6.1997.

ART. 3 - L'Amministrazione P.T. conduttrice, qualora ricorrano gravi motivi, tra i quali, la soppressione o il trasferimento dell'ufficio in altra sede, può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata, senza obbligo di indennizzo al locatore.

ART. 4 - La pigione annua viene stabilita in £. 12.000.000 (lire dodicimilioni) da pagarsi in rate trimestrali posticipate con mandati da convertirsi in versamenti sul conto corrente postale nr. 17945361 intestato al Comune di Fara Vicentino - Servizi di tesoreria.

Si conviene altresì, su esplicita richiesta del locatore, che il canone di locazione sia aggiornato annualmente per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira, così come previsto dall'art. 1/9sexies della Legge 5.4.85 n. 118 che modifica l'art. 32 della Legge 392/78.

ART. 5 - Il Comune si obbliga a garantire per tutta la durata della presente convenzione il libero uso dei locali sopra indicati e la conseguente osservanza di quanto previsto.

ART. 6 - Al termine della locazione, se la convenzione non verrà rinnovata, i locali saranno riconsegnati al Comune nello stato in cui si troveranno, senza obbligo d'indennizzo per lavori di riduzione in pristino o per qualsiasi altro titolo,a carico dell'Amministrazione locataria.

ART. 7 - **Agli effetti** della presente convenzione, le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale, rispettivamente, nelle sedi dei propri uffici.

ART. 8 - La presente convenzione, mentre impegna il Comune sin dalla data della sottoscrizione, non diventerà obbligatoria per l'Amministrazione finchè non avrà riportato l'approvazione del Direttore Provinciale PT di Vicenza.

ART. 9 - Per quanto altro non è particolarmente pattuito nei precedenti articoli, le parti contraenti intendono riportarsi alle disposizioni del vigente Codice Civile.

ART. 10 - Il presente contratto redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, sarà registrato con pagamento della relativa imposta a carico unicamente del locatore ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del D.P.R. 26.10.72 n. 634, come previsto dall'articolo unico della Legge 23.12.78 n. 841, integrativo dell'art. 8 della Legge 392 del 27.7.78.-

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.

p. IL COMUNE

Il Sindaco

p. L'AMMINISTRAZIONE P.T.

L'Economo Prov.le

DIREZIONE PROV. P. T. VICENZA -
Approvato e reso esecutivo con determinazione direttoriale del 10 DIC. 1991 N° 1191
Vicenza, addì 10 DIC. 1991 Il Direttore Prov.
IL DIRETTORE PROVINCIALE REGG.
Zuppa dr. Raffaele -

Registrato [illegible] il 10 DIC. 1991

N. 6697 [illegible] 39

IL DIRETTORE
(G. B. Lomurno)